



COMUNE DI USSEAUX

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO)

Tel. 0121/83909

AREA TECNICA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2025/2026- 2026/2027-2027/2028-2028/2029



Usseaux, settembre 2025

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Massimo ALISIO)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione invernale per lo sgombero neve ed antigelo da effettuarsi sulle strade e piazzali comunali di seguito elencati:

- Strada comunale da Usseaux (piazza SP 171 di Usseaux) alla zona ripetitori (Balboutet);
- Via Fenestrelle da bivio SP 171 di Usseaux a ingresso locale polifunzionale (Via della Lepre);
- Parcheggi zona magazzino, e lungo Via Roma (SP 171 di Usseaux);
- Strada accesso al Cimitero e relativo parcheggio;
- Strada comunale Pourrieres (bivio SP 23 del Colle di Sestriere) sino alla Borgata Balboutet (bivio strada vs. Chiesa), comprese piazze in fregio alla strada, piazza ingresso Balboutet;
- Strada Via al Bacino (Pourrieres);
- Strada sterrata dal Ponte Assietta al forno comunale di Pourrieres;
- Strada comunale del Laux da bivio SP 23 del Colle di Sestriere al concentrico;
- Strada comunale Fraisse da bivio SP 23 del Colle di Sestriere a borgata Inverso Fraisse dopo ponte (Via dell'Inverso), accesso alla borgata Fraisse fronte Chiesa, rotonda a valle del campeggio;
- Via Rivet (Fraisse);

Potranno essere richieste delle varianti alle percorrenze della superficie individuata nelle varie planimetrie e oggetto dei singoli lotti, senza che queste comportino una variazione all'importo contrattuale. Le aree interessate dal servizio sono indicate e individuate sulle planimetrie, allegate al presente capitolato.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni quattro (stagioni invernali 2025/2026-2026/2027-2027/2028-2028/2029).

Per annualità si intende il periodo continuativo compreso dal 15 ottobre dell'anno in corso al 15 maggio dell'anno seguente.

Art. 3 - AMMONTARE IMPORTO A BASE D'ASTA

Il canone annuale di appalto riconosciuto economicamente in maniera forfettaria viene stabilito in € 31.541,60 oltre IVA, di cui a base d'asta € 30.841,60 e € 700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 al presente appalto viene applicata la clausola della revisione dei prezzi quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 5 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 – comma 2, lett. e) – del

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio del minor prezzo al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA. Alla naturale scadenza del contratto la ditta resta obbligata a svolgere le prestazioni contrattuali di cui al presente capitolato in regime di proroga fino all'avvenuta nuova aggiudicazione.

Art. 6 - DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E DEPOSITI

L'appaltatore è obbligato ad assicurare il servizio per tutto il periodo di cui all'art. 2 con i seguenti minimi indispensabili mezzi, e relativo personale:

- N. 2 autocarro o trattore a 4 ruote motrici, con potenza Oltre 75 - fino a 150 HP omologati per servizio sgombraneve, dotato di lama sgombraneve o vomero universale a geometria variabile o turbina laterale, di dimensioni adeguate alle strade da pulire;
- N. 2 spargitore auto ricaricante sale/sabbia con larghezza di spargimento minima 2000 mm;
- N. 1 Pala Gommata da almeno 80 Cv con benna, dotata di coltelli raschianti e non di denti;
- N. 1 Autocarro a disposizione (con cassone da almeno mc 10 di neve).

L'impresa deve garantire la continuità del servizio anche in caso di rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione dei mezzi e delle attrezzature.

L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'adeguamento della dotazione dei mezzi utilizzati (ed il relativo personale), nel caso rilevasse carenze o ritardi nell'espletamento del servizio.

La Ditta appaltatrice dovrà disporre di una sede logistica (per sede logistica si intende il luogo di ricovero dei mezzi e dei materiali impiegati per il servizio nonché località da dove partono gli stessi a seguito della chiamata da parte della S.A.), ovvero, di un deposito materiali, macchinari e attrezzature nel territorio del Comune di Usseaux e comunque ad una distanza non superiore di Km 10 stradali dal limite dei tronchi di strada su cui deve essere effettuato il servizio così come indicati sulle planimetrie allegate al presente capitolato, al fine di garantire la necessaria tempestività nell'espletamento del servizio in oggetto, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. Il deposito o i depositi, dovranno avere dimensioni adeguate per garantire il ricovero di tutti i mezzi e le attrezzature messe a disposizione per l'esecuzione del servizio, nonché della sabbia e del sale da utilizzarsi per le operazioni antigelo.

Art. 7 - IDONEITA' DEI MEZZI

I mezzi dovranno essere di potenza e portata adeguata, rimanendo facoltà della Stazione Appaltante rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei. I mezzi e gli accessori dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri, fresa e spargitori, trainati, applicati su cassone o su pala gommata. I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare e a titolo di esempio, le luci di ingombro rosse e bianche ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte. I mezzi dovranno essere dotati di catene da neve a maglia romboidale del tipo da montagna. L'impresa dovrà inoltre controllare sia prima che durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli, delle lame e dei rulli in ogni sua parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative. I mezzi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice sgombro neve nei confronti di terzi, per danni a persone cose e animali, per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 3.000.000,00. L'ubicazione dei mezzi per lo sgombro della neve dovrà essere comunicata al Funzionario Tecnico e dovrà essere

comunque all'interno del territorio, al fine di garantire l'inizio del servizio entro 30 (trenta) minuti dalla nevicata con tutti i mezzi indicati nel presente. Prima dell'inizio del servizio, si procederà alla verifica in contraddittorio della presenza e dell'idoneità di tutti i mezzi richiesti quale dotazione minima elencati nel precedente articolo 6, ed a riportare gli esiti di tale verifica nell'apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal referente del servizio sgombero neve designato della Stazione Appaltante.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi meccanici gommati sui quali dovranno essere montate catene a maglia del tipo da montagna.

Art. 8 - – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori prevista all'art. 11 del D. Lgs. N. 36/2023. L'appaltatore di obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché nel CCNL e territoriale in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. 36/2023 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi l'art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dei predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la stazione appaltante esperita la procedura di cui al predetto comma, paga direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 9 - PAGAMENTI

Nel servizio forfettario sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo forfettario diminuito del ribasso offerto, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono offerti dall'appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento delle competenze, per il servizio FORFETTARIO, verrà effettuato in quattro rate previa presentazione di regolare fattura alla data:

- 15 dicembre: 20% dell'importo contrattuale;
 - 15 febbraio: 30% dell'importo contrattuale;
 - 15 aprile: 30% dell'importo contrattuale;
 - SALDO: 20% dopo verifica di avvenuta riparazione eventuali danni alle pertinenze stradali;
- Il pagamento della fattura è fissato a 30 giorni dalla data di protocollazione automatica.

Non sono previsti servizi appaltati a misura.

Art. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE

I mezzi da impiegare per le operazioni di sgombero della neve devono essere sempre pronti per l'intervento. **Rimane inteso che è responsabilità e facoltà dell'appaltatore l'inizio del servizio sulla base delle condizioni delle strade e piazze oggetto del servizio in ragione**

della garanzia delle condizioni di sicurezza della viabilità. Sarà comunque facoltà della Stazione Appaltante con comunicazione anche telefonica richiedere l'inizio del servizio in ogni momento fatto salva la responsabilità dell'appaltatore per la mancata attivazione del servizio in presenza di situazioni che non garantiscano condizioni di sicurezza nella viabilità, **l'Appaltatore dovrà iniziare il servizio entro 30 minuti dalla chiamata.**

Il servizio di sgombero neve deve essere comunque obbligatoriamente effettuato quando l'accumulo di neve sulla sede stradale raggiunge 8 cm. di altezza. L'Impresa dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza della strada ed effettuare autonomamente la partenza per il servizio sgombero neve od antigelo in caso di necessità. Il servizio di sgombero neve e quello antigelo lungo la strada, dovrà essere garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire in ogni momento la continuità della circolazione stradale in condizioni di sicurezza e con la reperibilità costante di un responsabile del servizio. Esso dovrà svolgersi ininterrottamente nel tratto interessato e nel minor tempo possibile e proseguire fino al cessare delle condizioni che ne hanno determinato l'inizio. Non saranno consentite sospensioni degli interventi dovute a qualsiasi causa. Nei casi di necessità l'Impresa sarà tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, festivi e di notte, anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio apposizione di segnaletica in caso di slavine), anche su segnalazione del personale addetto del Comune di Usseaux.

Gli interventi dovranno avvenire con le modalità più idonee per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti.

In caso di neviccate notturne con accumulo superiore ai 8 cm o in caso di richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante, bisognerà garantire la pulizia delle strade entro le ore 7,30 del mattino.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Funzionario Tecnico la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

La ditta appaltatrice si assumerà qualsiasi responsabilità civile per danni causati al patrimonio pubblico e privato.

A fine esercizio l'Impresa dovrà consegnare il diario operativo riguardante tutti gli interventi compiuti. Per ogni intervento dovranno essere segnate le ore di inizio e termine con rilevazione della consistenza di ogni precipitazione.

Tale documento dovrà essere vidimato dal Responsabile del servizio.

Il servizio di sgombero neve, effettuato nei termini e modi stabiliti sul presente capitolato, potrà, per esigenze derivanti da fattori imprevedibili e non dipendenti dall'Amministrazione, subire delle variazioni di lieve entità. La ditta appaltatrice è comunque sempre tenuta a rispettare gli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, responsabile del coordinamento del servizio.

Art. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO ANTIGELIVO

L'appaltatore deve assicurare, durante tutta la stagione invernale, la tempestiva fornitura degli abrasivi e dei fondenti chimici.

S'intende per abrasivi: miscela di graniglia/sabbione lavato con almeno il 70% di materiale con granulometria compresa tra 1 e 3 mm e costituito da grani resistenti non provenienti da roccia decomposta, gessosa o calcarea.

S'intende per fondente: il cloruro di sodio/sale marino grezzo di colore bianco, privi di materiale organico ed impurità.

L'appaltatore deve trasmettere al servizio tecnico comunale copia delle schede tecniche e di sicurezza dei fondenti, il valore del peso specifico del materiale impiegato all'inizio di ogni

stagione invernale ed ogni volta che si provveda a eseguire una scorta del materiale.

Nello stoccaggio del materiale l'appaltatore può predisporre cumuli di inerti premiscelati con i fondenti, previa autorizzazione e controllo costante da parte dei funzionari del servizio tecnico comunale che devono poter accedere ai magazzini ed ai depositi per la costante verifica dei materiali (abrasivi, fondenti, miscele) e dei loro consumi, nonché decidere la qualità, la quantità e la miscela di abrasivi e fondenti da spargere.

L'utilizzo di fondenti derivanti da scarti o da processi industriali (derivati dal trattamento di pellame, di concerie ecc.) può comportare la risoluzione del contratto.

Ogni intervento dovrà essere effettuato in presenza di gelo sul piano viabile, nelle vie che risultano evidenziate dalle planimetrie allegate e, a discrezione dell'U.T.C., in caso di effettiva necessità, sulle altre vie.

L'insabbiatura avverrà al mattino presto, prima delle ore 07:30 o al pomeriggio dopo le ore 16.30, a seconda delle necessità, salvo diverse disposizioni impartite dal Comune. Comunque, terminate le operazioni sgombero neve, se necessario, in caso di piano viabile particolarmente sdrucchioloso, si dovrà provvedere allo spargimento di sabbia e sale sulle strade. Si precisa che la miscela da adottare per la sabbiatura dovrà essere la seguente: miscela di graniglia o sabbione con aggiunta di cloruro di sodio o sale: per ogni metro cubo di inerte circa 2 qd di cloruro di sodio/sale marino. Tale miscela potrà essere variata in funzione di particolari situazioni che dovessero di volta in volta verificarsi, soprattutto in caso di temperature molto basse.

Art. 12 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dovrà essere abilitato alla guida degli automezzi richiesti secondo le disposizioni del Codice della Strada ed idoneamente preparato per lo svolgimento delle mansioni richieste, dovrà inoltre mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti della Stazione Appaltante, dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza del comune di Usseaux.

L'appaltatore si impegna a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento esposto durante l'espletamento del servizio. L'Impresa è obbligata a domiciliare i conducenti dei mezzi adibiti al servizio sgombero neve e trattamento preventivo antigelo in una località che permetta l'inizio del servizio entro 30 min. dall'inizio del servizio.

Art. 13 - - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Prima dell'inizio dei servizi l'Impresa dovrà presentare alla Stazione Appaltante il Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14 novembre 2007). Il datore di lavoro, sia che svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione, sia che abbia designato altri responsabili, deve trasmettere, sempre prima dell'inizio del servizio, copia conforme della dichiarazione attestante il possesso di attitudini e le capacità adeguate di svolgimento dei compiti di frequenza del corso di formazione.

Art. 14 - GARANZIA

L'appaltatore alla firma del contratto ed a garanzia dello stesso deve presentare cauzione nel rispetto dell'articolo 117 del D. lgs. 36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La stessa sarà rilasciata al termine del contratto e soltanto dopo la verifica da parte della Stazione Appaltante. L'appaltatore dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile generica, nello specifico, per l'attività del servizio sgombero neve per un massimale unico per sinistro almeno

pari a Euro 3.000.000,00.

Art. 15 - DANNI

La Ditta sarà responsabile dei danni pubblici e privati derivanti dai lavori effettuati durante il servizio sia alle persone che alle cose, sia per interruzione del traffico derivante da intemperività e manchevolezza dell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. L'appaltatore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone, animali e cose qualunque sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico il risarcimento danni comunque arrecati e ciò senza il diritto a compensi.

E' obbligatorio che i mezzi impiegati nel servizio siano coperti da adeguata assicurazione.

Sono altresì a carico della ditta appaltatrice i contributi assicurativi, previdenziali, ecc. per le maestranze impiegate. La stessa ditta appaltatrice dovrà provvedere all'assistenza tecnica e meccanica in modo da garantire il perfetto funzionamento delle macchine al fine di assicurare il servizio in modo continuativo.

Entro il 30 giugno di ogni anno la ditta appaltatrice dovrà provvedere a riparare i danni arrecati durante l'esecuzione del servizio, segnalati dal servizio tecnico comunale. Fino al completo ripristino dei danni segnalati non si provvederà al pagamento della rata finale di saldo stagionale.

Qualora non vengano ripristinati i danni entro tale termine il Comune provvederà d'ufficio addebitando la relativa spesa all'appaltatore. Ad insindacabile giudizio del Comune di Usseaux il recupero di eventuali addebiti potrà avvenire tramite deduzione dell'importo dalle rate dei canoni ancora da liquidare, fatta sempre salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 16 - PENALITA'

L'appaltatore dovrà all'atto dell'avvio del servizio stagionale, comunicare il nominativo di uno o più responsabili aziendali reperibili 24 ore su 24, il/i recapito/i telefonico/i (cellulare) e gli ulteriori riferimenti per le comunicazioni (telefono, fax, e mail, PEC). Resta in ogni caso stabilito che la Stazione Appaltante avrà la facoltà, accettata dall'Appaltatore con la partecipazione alla gara, di rifiutare a proprio insindacabile giudizio, materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione dei lavori, ordinando alla ditta l'uso di diverse modalità di interventi.

Ogni inadempienza o ritardo (nelle segnalazioni, nell'espletamento dei servizi o rispetto a qualsiasi altra richiesta), in rapporto a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporterà l'applicazione della penalità di € 500,00 (diconsi cinquecento/00). Qualora l'appaltatore non adempisse al servizio con cura e perizia, sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al doppio della somma che la Stazione Appaltante dovrà spendere per assicurare il servizio di esecuzione dello sgombrò neve.

Le penali verranno escusse a detrazione dal pagamento della prima fattura emessa successivamente al momento della comunicazione della loro applicazione, ovvero, in difetto di capienza, sulla cauzione prevista dall'Art.14, che dovrà essere immediatamente riportata al suo valore contrattuale;

Art. 17 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'appaltatore, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà il servizio portando il minimo possibile intralcio al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza della circolazione, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare il Comune di Usseaux. L'appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo Capitolato.

Per tutto il periodo di durata dell'appalto, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del C.C., l'appaltatore sarà garante dei servizi eseguiti, restando a suo esclusivo carico le

riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Art. 18 – - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AL SERVIZIO IN OSSERVANZA ALL'ART. 26 DEL D.Lgs. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore dovrà provvedere a dotare le macchine/attrezzature di ripari paraghiaie durante lo spargimento del sale in granuli e delle graniglie, ed in genere dovrà provvedere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai servizi e dei terzi. Inoltre, al fine di consentire sempre la regolare circolazione degli autoveicoli lungo le . 8 strade interessate dai lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sistemazione di segnalatori lampeggianti di colore giallo visibili sia anteriormente che posteriormente sul mezzo meccanico addetto alle operazioni, e posizionare bandierine di colore rosso sulla lama spartineve per segnalare l'effettivo ingombro della stessa. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli servizi. In merito alla guida dei mezzi meccanici, utilizzati per lo svolgimento del servizio, è necessario che la stessa sia effettuata da personale specializzato in possesso di idonei requisiti psicologici e fisici. Quando le condizioni meteorologiche comportino il verificarsi di eventi tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare il servizio stesso, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Funzionario Tecnico; nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Funzionario Tecnico. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio.

Art. 19 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori prevista all'art. 11 del D. Lgs. N. 36/2023. L'appaltatore di obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché nel CCNL e territoriale in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. 36/2023 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi l'art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dei predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la stazione appaltante esperita la procedura di cui al predetto comma, paga direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 20 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza, quando l'appaltatore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal contratto, o in caso di interruzione totale o prolungata del servizio e non sussistendo cause di forza maggiore, la Stazione Appaltante potrà decidere la risoluzione del contratto anche senza preventiva messa in mora.

In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

a) in caso di fallimento dell'appaltatore;

- b) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali irrogazione di misure sanzionatorie o cautela che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) in caso di ripetute deficienze nella gestione del servizio;
- d) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore ai due giorni imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore;
- e) in caso di ripetute inadempienze ai disposti del presente Capitolato;

Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla contestazione delle inadempienze; l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni entro il termine che sarà all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante. E' considerata grave inadempienza contrattuale comportante la risoluzione del contratto, e fatte salve ed impregiudicate azioni di risarcimento danni, lo svolgimento del servizio sgombero neve per conto di soggetti pubblici e/o privati diversi dalla Stazione Appaltante nel corso dell'effettuazione del servizio.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, senza che lo stesso sia stato autorizzato. L'appaltatore ha la facoltà di richiedere eventuali sub-appalti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in vigore. L'istituto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023..

Art. 22 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei servizi, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore terrà sollevata ed indenne il Comune di Usseaux ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati. L'Impresa appaltatrice dei servizi rimane unica responsabile civile e penale verso terzi per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di prevenzione contro la formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle Strade oggetto dei servizi, nel periodo contrattuale.

Art. 23 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE


Sono a carico dell'Appaltatore del servizio tutte le spese per la stipula e la registrazione del contratto di affidamento (bolli, diritti ecc.).

Art. 24 – MONITORAGGIO MEZZI TRAMITE APPARECCHIATURE G.P.S.

L'Amministrazione potrà richiedere alla ditta appaltatrice l'installazione sui mezzi adibiti a sgombero neve ed insabbiatura, di un apposito sistema rilevatore/tracciatore GPS per monitorare le operazioni del servizio appaltato. L'appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare tale installazione a spese dell'Amministrazione.

In caso di installazione dei dispositivi, il mancato o discordante utilizzo del G.P.S. e pertanto l'assenza di reportistica, costituirà inadempienza ai sensi dell'art. 15 con applicazione di una penale dell'importo minimi di € 500,00 per ogni mezzo. La recidiva inadempienza riferita all'utilizzo del sistema G.P.S. con conseguente applicazioni delle relative penali costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto di appalto.

Allegati: n. 3 planimetrie aree intervento



USSEAUX

USSEAUX


CHISONE

L. del Laux

LAUX

LAUX

USSEAUX
LAUX



BALBOUTET

POURRIERES

POURRIERES
BALBOUTET

